

La funzione pubblica sulla fruizione dei permessi medici

## *P.a., assenze per visite con autocertificazione*

DI ANTONIO G. PALADINO

**I** dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi a esami clinici, visite specialistiche o terapie, possono autocertificare l'attestazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata, secondo le disposizioni previste dal dpr n.445 del 2000.

Qualora la struttura rilasci un'attestazione, ai fini della successiva giustificazione dell'assenza da parte del dipendente, questa dovrà contenere, tassativamente, la qualifica del soggetto che la redige e l'orario di entrata e di uscita del dipendente, dovendosi escludere qualsiasi riferimento alla diagnosi.

È quanto si ricava dalla lettura della circolare n. 2/2014 del dipartimento della funzione pubblica, emanata per fornire i necessari chiarimenti in materia di assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito della novella introdotta dal dl n. 101/2013, secondo cui il permesso per tali assenze è giustificato dall'attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico della struttura che ha svolto la prestazione.

Sul punto, quindi, i dipendenti che si assentano per tali motivi dovranno utilizzare gli istituti contrattuali contenuti nel contratto collettivo, ovvero i permessi brevi, i permessi retribuiti o la banca delle ore.

La giustificazione della loro assenza viene ritenuta idonea con l'attestazione che la struttura sanitaria (pubblica o privata) consegna al dipendente, ovvero qualora trasmessa direttamente per posta elettronica all'amministrazione pubblica. La circolare di palazzo Vidoni richiede espressamente alcu-

ne peculiarità che devono essere contenute nell'attestazione. In dettaglio, deve essere indicata la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico o della struttura presso cui si è svolta la prestazione, il giorno e l'orario di ingresso e di uscita del dipendente.

In nessun caso, si precisa, dovrà essere menzionato qualsiasi riferimento alla diagnosi, proprio perché l'attestazione non è un certificato di malattia. È pacifico che in caso di concomitanza tra visita specialistica e una temporanea situazione di incapacità lavorativa, per esempio la malattia, il dipendente interessato dovrà produrre l'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria, così da evitare i necessari provvedimenti conseguenti in caso di assenza dal domicilio e mancata sottoposizione alla visita del medico fiscale. Attestazione che, per semplificazione, potrà essere unica nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, hanno necessità di sottoporsi a periodi di cura. In questi casi, basta una certificazione del medico curante che attesti i cicli cui il dipendente dovrà sottoporsi. Infine, particolare non indifferente, la circolare precisa che l'attestazione di presenza può anche essere documentata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo le prescrizioni del dpr n. 445/2000. In tali casi, è l'amministrazione pubblica che dovrà richiedere «informazioni dettagliate e circostanziate», fermo restando che le stesse non potranno esimersi dall'attivare i controlli sul contenuto delle autocertificazioni, segnalando all'autorità giudiziaria penale che ha presentato una certificazione con dichiarazioni mendaci.

— © Riproduzione riservata —

